



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. 1 del 23.07.2016

OGGETTO: sentenza TAR di Palermo n.2172/2019 giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.340/2014 passata in autorità di cosa giudicata - ESA c/LAMAGNA FRANCESCO - Riconoscimento debito, reperimento e liquidazione delle somme. -

PREMESSO:

che con ricorso depositato in data 09-02-2005, il Dr. Lamagna Francesco adiva il Tribunale di Caltanissetta per sentire dichiarare il suo diritto, in relazione alla qualifica dirigenziale rivestita, al trattamento economico retributivo previsto dalla contrattazione collettiva area dirigenziale del comparto dei ministeri quadriennio 1994/1997 e 1998/2001 fino alla data del 17-08-2004, conseguentemente chiedeva la condanna dell'ESA al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di differenze stipendiali (tra il percepito ed il dovuto), per quanto attiene alla indennità di posizione e alla indennità di risultato;

CONSIDERATO che l'ESA si è costituito in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;

ATTESO che, con sentenza n.567 del 30 novembre 2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato questo Ente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 117.970,52 a titolo di indennità di parte fissa spettante al ricorrente dall'01-07-1998 al 31-12-2000 e di parte variabile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo compensando le spese processuali;

CONSIDERATO che avverso la superiore sentenza l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta ha proposto appello davanti la Corte d'Appello di Caltanissetta;

ATTESO che con sentenza n.340/2014 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ESA, ha confermato l'impugnata sentenza ed ha disposto che l'importo dovuto a titolo di interessi sulla sorte capitale liquidata dal primo giudice sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione; nonché ha individuato le spese processuali del II grado in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA ed ha condannato, altresì, l'ESA al pagamento di due terzi di tali spese compensando tra le parti il rimanente terzo;

CONSIDERATO che avverso la superiore sentenza n.340/2014 della Corte d'Appello di Caltanissetta questo Ente, con note prot. n.661 del 10-06-2015 e prot. n.868 del 07-08-2015, ha incaricato l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma di proporre ricorso per Cassazione, che non ha ritenuto opportuno proporre ricorso (come comunicato dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta con nota prot. n.9355 del 22-07-2015);

ATTESO che l'E.S.A. per insufficienza dei fondi non ha proceduto all'esecuzione della predetta sentenza;

ATTESO che il Dr. Lamagna Francesco, in data 14-09-2018, ha proposto ricorso al TAR di Palermo per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.340/2014 e che il TAR di Palermo con provvedimento collegiale n.2172 del 12-09-2019, in accoglimento del ricorso, ha ordinato all'ESA l'ottemperanza alla predetta sentenza, disponendo, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo di commissario ad acta, condannando, inoltre, l'ESA al pagamento della penalità di mora e al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.500,00;

ATTESO che la Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n.12243 del 07-04-2020 ha delegato il Dr. Fabrizio Viola, dirigente dell'Amministrazione regionale, quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR di Palermo n.2172/2019;

CONSIDERATO che per la nomina del Commissario ad acta, in funzione di organo straordinario per l'esecuzione del giudicato disposto dal TAR PA, gli organi dell'Amministrazione versano in situazione di sopravvenuta carenza di potestà e pertanto sono esautorati dalle ordinarie attribuzioni;

ATTESO che nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato il Commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di una attività quale "longa manus" del giudice dell'ottemperanza;

ATTESO che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa d'impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;

CONSIDERATO che è riconosciuto il potere del Commissario ad acta di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza,, anche relativamente alle spese, a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente, salvi i limiti nascenti dall'art.159 del Decreto legislativo 267/2000;

ATTESO che, secondo quanto dichiarato dal f.f. Direttore Generale Dr. Nicolò Caldarone nel verbale di insediamento del Commissario ad Acta del 14-05-2020, non si è potuto procedere per tempo al pagamento di quanto dovuto al Dr. Lamagna in esecuzione della sentenza del TAR di Palermo n.2172/2019 a causa sia dell'emergenza pandemica del Covid – 19 e sia per insufficienza dei fondi disponibili;

VISTO il verbale del 14-05-2020 di insediamento dello scrivente quale Commissario ad Acta;

ATTESO l'art.194 - comma 1 lettera a) - del T.U. prevede il riconoscimento di legittimità del debito derivante da sentenze esecutive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli equilibri di bilancio dettati dall'art.193 del richiamato TUEL;

ATTESO che la mancata adozione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei rendiconti generali 2018 e 2019 non può far venire meno i poteri straordinari del Commissario ad acta di nomina del giudice dell'ottemperanza;



CONSIDERATO che trattasi di debito fuori bilancio derivato da sentenza della Corte d'Appello di Palermo passata in giudicato;

**TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO
IL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERA

di procedere al riconoscimento del superiore debito fuori bilancio di complessivi € 154.004,09 (di cui € 117.970,52 per sorte, € 31.180,08 per interessi legali calcolati dal 30-09-1998 al 30-06-2020, € 269,23 per interessi di mora calcolati dall'01-10-2019 al 30-06-2020, € 1.594,26 per spese legali del grado di appello presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ed € 2.990,00 per spese legali del giudizio d'ottemperanza TAR di Palermo) in favore del Dr. Lamagna di cui alla sentenza n.2172/2019 pronunciata dal TAR di Palermo sul ricorso per l'ottemperanza della sentenza n.567/2011 emessa dal G.L del Tribunale di Enna e confermata dalla sentenza n.340/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta;

di prendere atto della sentenza del TAR di Palermo 2172/2019 e procedere, quindi, all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.340/2014 con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ESA ha confermato l'impugnata sentenza ed ha disposto che l'importo dovuto a titolo di interessi sulla sorte capitale liquidata dal primo giudice sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione; ha liquidato le spese processuali del II grado in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA ed ha condannato, altresì, l'ESA al pagamento di due terzi di tali spese compensando tra le parti il rimanente terzo;

di impegnare sul cap.92 la complessiva **somma lorda € 154.004,09** (di cui € 117.970,52 per sorte, € 31.180,08 per interessi legali calcolati sulla sorte al netto delle ritenute fiscali dal 30-09-1998 al 30-06-2020, € 269,23 per interessi di mora calcolati dal 30-09-2019 al 30-06-2020, € 1.594,26 per spese legali grado di appello presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ed € 2.990,00 per spese legali giudizio d'ottemperanza TAR di Palermo, giusti conteggi allegati), nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020 - cap.92 - giusta nota prot. n.45094 del 30-06-2020 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza con riferimento all'ultimo bilancio approvato le spese urgenti ed indifferibili per evitare che siano arrecati danni certi e gravi fino al 31 luglio 2020;

per l'effetto di volere disporre al Servizio Economico e Finanziario l'emissione del mandato di pagamento in favore del Dr. Lamagna Francesco nato a Grammichele il 27-09-1946 e corrispondergli il superiore importo lordo di **€ 154.004,09**, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso avente il seguente codice IBAN: IT 96 E 05036 83960 CC0410174922 giusta allegata comunicazione.

per l'effetto di volere disporre il pagamento di quanto sancito dal giudice

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Fabrizio Viola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI

Il Dirigente Reggente
Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO:

IMPEGNO:

SUBIMPEGNO:


18 17814
200367

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO


Il Dirigente

Giuseppe Muscarella



Vista la sentenza del TAR per l'ottusione
di giuoco, ante l'assenza di Rendiconti
2018 e 2019, si è reso il presente parere
per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)



Prospetto calcolo somme dovute Sentenza TAR Palermo n.2172/2019

Sorte lorda 117.970,52

ritenuta 23% 27.133,10

Sorte netta 90.836,90

Interessi lordi 31.180,08

ritenuta 23% 7.171,41

interessi netti 24.008,66

spese legali 4.584,26

interessi di mora 269,23

riepilogo

sorte lorda 117.970,52

interessi lordi 31.180,08

spese legali 4.584,26


interessi di mora 269,23

Totale lordo 154.004,09

Ritenute 34.304,51

Totale netto 119.699,58

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)



4/6/2020

https://webmail.pec.it/layout/original/printing.html?_v_=-42626.20200614_13006&id=5&idm=8USCT1&idnegid=226&body=1.3

Da "s.spataro" <s.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it>

A "fabrizioviola@pec.it" <fabrizioviola@pec.it>

Data mercoledì 3 giugno 2020 - 12:59

Re: sentenza Lamagna

Egr. Dott. Fabrizio Viola,

n.g. di commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n. 2172/2019 del TAR di Palermo,

con la presente sono a precisarLe che il mio regime fiscale è quello c.v. **farfallario agevolato**, ex art. 1, commi da 54 a 59 della Legge 190/2014, che prevede la **NON** applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto, né ovviamente la corresponsione dell'IVA.

In ogni caso, le somme dovute a titolo di compensi verranno versate sempre in favore del dott. Francesco Lamagna, poiché non ho richiesto alcuna distrazione dei compensi in mio favore e dunque non deve calcolarsi né l'iva, né tantomeno la ritenuta d'acconto.

Dunque, per quanto attiene alle somme dovute per sorte capitale, a quelle dovute a titolo di interessi ed a quelle relative ai compensi legali dovuti in forza delle sentenze della Corte d'Appello di Caltanissetta e del TAR di Palermo, mi permetto di allegarLe un prospetto riepilogativo delle somme complessivamente dovute in favore del mio assistito. L'unica differenza sostanziale rispetto a quella da Voi inviata mi interdice il calcolo dei compensi legali, sia per quanto concerne la voce onorari che per quanto riguarda l'IVA e la ritenuta d'acconto.

I compensi dovuti sono €. 1.333,00 in forza della sentenza 340/14 della Corte d'Appello di Caltanissetta ed €. 2.500,00 in forza della sentenza del TAR di Palermo, entrambi oltre oneri di legge (rimborso spese generali al 15% e CPA al 4%): **TOTALE €. 3.333,00 oltre oneri**.

Nel Vostro prospetto, erroneamente, i compensi complessivamente calcolati sono di €. 3.166,00.

Dunque, la somma complessivamente dovuta al Dott. Lamagna è pari ad **€. 164.933,52, come da prospetto allegato**.

La predetta somma di **€. 164.933,52** potrà essere versata sul conto corrente bancario intrattenuto dal Dott. Lamagna Francesco presso la **BANCA AGRICOLA POPOLARE di RAGUSA** - agenzia di Grammichele, corso Cavour n. 94 - Grammichele, con il seguente codice IBAN: **IT 96 E 05036 83960 CC0410174922**

Quale procuratore e difensore del Dott. Lamagna Francesco dichiaro che il sopra indicato codice iban è quello relativo al conto corrente di cui è titolare lo stesso Dott. Lamagna.

Tanto dovevo, distinti saluti,

Avv. Sergio Spataro.

Da: "fabrizioviola@pec.it" <fabrizioviola@pec.it>

A: s.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

Cc:

Data: Sab, 30 May 2020 12:34:37 +0200

Oggetto: sentenza Lamagna

> fabrizio viola

Allegato(1)

prospetto riepilogativo somme ESA-Lamagna.pdf (81 Kb)

Calcolo compensi legali.pdf (125 Kb)

12631

2462